

Osservazioni e quesiti

In merito alla disciplina e alle istruzioni relative alle udienze da remoto, appare opportuno sottoporre alla Vostra attenzione alcuni quesiti e richieste di precisazioni in merito ad alcuni profili che possono dare adito ad incertezze.

1. L'art. 3, comma 4, delle specifiche tecniche sulla udienze da remoto recita che *“il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di più cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, etc... [...]; per la cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica... etc.. [...]*.

Similmente, nell'ultimo paragrafo delle Istruzioni sull'uso della piattaforma Teams per le udienze da remoto (pag. 15) si dice che qualora il difensore abbia ulteriori cause da dover discutere nella medesima udienza, una volta chiusa la finestra mostrata in Figura n. 11, procederà ad inoltrare una nuova richiesta di accesso all'aula virtuale sfruttando nuovamente il link presente nell'avviso trasmesso dalla Segreteria.

Dal tenore dei due passaggi indicati, potrebbe sembrare che nel caso di più udienze relative a diversi ricorsi, il difensore possa ricevere un'unica comunicazione (e dunque un unico link).

Tale circostanza appare, tuttavia, dubbia, dal momento che solitamente gli avvisi di Segreteria vengono trasmessi in relazione ad un singolo ricorso, e a motivo di ciò si dovrebbero avere tanti avvisi (e tanti link) quante sono le discussioni.

È altresì vero che, ragionevolmente, qualsiasi link relativo ad una discussione inserita nella medesima udienza giornaliera rimanderà all'unica e stessa riunione su Teams.

Rimane tuttavia ambigua la modalità in cui tale collegamento a discussioni diverse viene illustrato, dovendosi certamente escludere la possibilità di inviare comunicazioni con l'avviso di collegamento da remoto riferiti a più udienze collettivamente.

Si richiede sul punto una precisazione.

2. Con riferimento al paragrafo 6 delle Istruzioni per l'uso di Teams (*“Esclusione dalla sala d'attesa per superamento del tempo massimo consentito”*) si afferma che la piattaforma consente una permanenza ininterrotta in sala d'attesa per non più di 30 minuti, scaduti i quali il difensore viene rimosso da essa.

In tal caso, il difensore per essere riammesso in sala d'attesa deve cliccare sul pulsante *“Torna a partecipare”*. Le Istruzioni rilevano che i difensori hanno l'onere di

monitorare la propria situazione di attesa e dovranno provvedere a riproporre tempestivamente la propria richiesta senza chiudere la finestra.

Tale ultima previsione pare, tuttavia, non sempre necessaria: si ponga il caso, ad esempio, di un difensore che ha più udienze il medesimo giorno, sapendo tuttavia che tra l'una e le altre vi sarà senz'altro una lunga attesa. Ciò dovrebbe permettergli due possibilità:

- lasciare aperta la finestra che si apre dopo l'estromissione dalla sala d'attesa (scaduti i 30 minuti), senza necessariamente richiedere la nuova ammissione tempestivamente: nulla vieta, infatti, che chieda nuovamente l'ammissione dopo un certo lasso di tempo;
- chiudere la finestra e, per tempo, in previsione della successiva udienza, chiedere nuovamente l'ammissione alla discussione attraverso il link trasmesso dalla Segreteria con la comunicazione relativa specificamente al ricorso successivo.

Pertanto ci si domanda se il mantenimento di molti soggetti in sala d'attesa non possa generare un sovraccarico a danno della qualità e dell'efficacia del collegamento.

Si chiede dunque un chiarimento su questi profili.

3. In nessun documento esplicativo delle modalità di funzionamento delle udienze telematiche si fa riferimento alla possibilità di condividere documenti in sede di udienza. Ciò potrebbe infatti essere opportuno quantomeno in due casi:
 - a. al fine di condividere documenti già depositati per una migliore comprensione nel corso della discussione;
 - b. per condividere documenti nuovi, specie con riferimento alla possibilità di cui all'art. 54 c.p.a.

Nel primo caso, dovrebbe esservi la possibilità di domandare al Presidente che condivida (o faccia condividere) sulla piattaforma il/i documento/i necessario/i.

Nel secondo caso dovrebbe esservi la possibilità di domandare l'autorizzazione al Presidente perché abiliti il difensore alla condivisione dei documenti che si intendono produrre (fatto salvo l'obbligo del successivo deposito tramite PAT nel fascicolo elettronico).

4. All'art. 2 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 si stabilisce che i difensori all'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione devono dichiarare che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio

non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza o alla camera di consiglio.

Occorre compiere alcune specificazioni su quali siano i soggetti ammessi.

Ad esempio, nel caso di udienza di merito da remoto, è ammessa la parte, come normalmente accadrebbe in caso di udienza pubblica dal vivo?

Sono ammessi i praticanti? Ragionevolmente dovrebbero essere ammessi.

Si ritiene altresì che nel caso una parte sia difesa da più avvocati, questi possono collegarsi insieme da un medesimo dispositivo/computer, risultando entrambi soggetti ammessi.

Anche con riferimento a tali profili si chiede conferma ed eventuali precisazioni.

5. A seguito delle modifiche al *Modulo deposito atto* introdotte nell'ultima versione rilasciata, al momento in cui si intende depositare la memoria ex art. 73 c.p.a (non di replica), nella nuova tabella relativa agli "Atti DL 28/2020" si richiede di optare con SI o NO per tutte le voci indicate (Istanza discussione, Opposizione a discussione, Note di udienza o passaggio in decisione).

Tuttavia, ai sensi della disciplina relativa alle udienze da remoto, la richiesta di discussione può essere effettuata sino al momento della memoria di replica.

Alcuni hanno dunque segnalato che la selezione che deve essere obbligatoriamente compiuta già al momento del deposito della memoria rischia di apparire come una espressione di volontà anticipata rispetto al termine stabilito.

L'interpretazione che riteniamo debba essere adottata è quella per cui la compilazione della tabella (con selezione del SI o NO) serva solo ad indicare se nella memoria sia già (eventualmente) contenuta o meno l'istanza di discussione, senza tuttavia precludere in alcun modo, nel caso in cui si selezioni il NO in tale momento, la possibilità di presentarla successivamente entro il termine per il deposito della memoria di replica.

Pertanto, si richiede conferma di tale interpretazione.

Avv. Daniela Anselmi

Avv. Alessandro Tudor